

Revisione parziale della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (e-voting)

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
	Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC)	
	<p>Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale, visto il messaggio del Governo del ..., decide:</p>	
	I.	
	<p>L'atto normativo "Legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC)" CSC 150.100 (stato 1 febbraio 2016) è modificato come segue:</p>	
<p>Art. 1 Campo di applicazione</p> <p>¹ La legge disciplina:</p> <p>a) le elezioni e votazioni in affari cantonali e regionali;</p>		<p>Finora, i comuni erano perlopiù autonomi nell'organizzazione e nello svolgimento di votazioni ed elezioni comunali. La legge cantonale sui diritti politici disciplina soltanto determinati tratti fondamentali del diritto d'iniziativa in affari comunali e trova per il resto applicazione (soltanto) per analogia a votazioni ed elezioni in affari comunali, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c e cpv. 3 LDPC).</p> <p>L'introduzione dell'e-voting quale terzo canale di voto ordinario per tutti gli aventi diritto di voto e a tutti i livelli statali richiede l'emanazione di determinate regolamentazioni uniformi valide non solo per le chiamate alle urne federali e cantonali, bensì anche per quelle regionali e comunali. Il campo d'applicazione della legge cantonale viene esteso di conseguenza.</p>

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>b) l'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa in affari cantonali;</p>		<p>Dal punto di vista del contenuto si tratta di due settori che vengono disciplinati in modo uniforme, quindi anche per le regioni e i comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il voto elettronico - la procedura di annuncio per elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario <p>Ciò viene disciplinato nell'art. 1 cpv. 1 lett. c ed e P-LDPC.</p>
<p>c) l'esercizio del diritto di iniziativa in affari regionali e comunali.</p>	<p>c) l'esercizio del diritto di iniziativa in affari regionali e comunali; d) il voto elettronico in caso di chiamate alle urne in affari federali, cantonali, regionali e comunali; e) la procedura di annuncio per elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario a livello cantonale, regionale e comunale.</p>	<p>Adeguamento formale (punto e virgola) necessario a seguito dell'aggiunta di due lettere nuove.</p> <p>Le corrispondenti regolamentazioni si trovano negli art. 30a-30d P-LDPC.</p> <p>Le corrispondenti regolamentazioni si trovano negli art. 19a-19j P-LDPC.</p>
<p>² La legge è applicabile alle votazioni federali e alle elezioni del Consiglio nazionale, nonché all'esercizio del diritto di referendum e di iniziativa in affari federali, nella misura in cui il diritto federale lasci ai Cantoni la facoltà di regolare la procedura.</p> <p>³ La legge si applica per analogia alle votazioni ed elezioni in affari comunali, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo.</p>	<p>³ La-Per il resto, la legge si applica per analogia alle votazioni ed elezioni in affari comunali, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo.</p>	<p>Al di fuori dei settori disciplinati a livello cantonale (vedi art. 1 cpv. 1 lett. c, d ed e P-LDPC) l'autonomia comunale mantiene la propria validità e la LDPC trova applicazione soltanto per analogia a votazioni ed elezioni in affari comunali, per quanto il diritto comunale non preveda disposizioni al riguardo.</p>

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>¹ Un eventuale secondo turno elettorale deve essere effettuato al più tardi tre settimane dopo il primo turno.</p>	<p>¹ Un eventuale secondo turno elettorale deve essere effettuato al più tardi treotto settimane dopo il primo turno.</p>	<p>Il termine vigente di 3 settimane è già oggi molto breve. Per motivi organizzativi, l'introduzione dell'e-voting rende necessaria l'estensione a 8 settimane del termine per secondi turni elettorali a tutti i livelli statali. Tale estensione consente di svolgere la necessaria procedura di annuncio (abbreviata) anche per i secondi turni elettorali, di preparare il sistema di e-voting (inserimento oggetto, stampa e invio delle carte di legittimazione) e di aprire l'urna elettronica con lo stesso anticipo dei primi turni (ossia 4 settimane prima della domenica dell'elezione).</p>
2.2.a Elezione tacita dei membri dei tribunali regionali	2.2.a Elezione tacita dei membri dei tribunali regionali Procedura di annuncio per elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario	
Art. 19a Campo d'applicazione	Art. 19a Campo d'applicazione Principio	

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>¹ Per le elezioni di rinnovo e per le elezioni suppletive per i membri dei tribunali regionali è possibile un'elezione tacita nel primo e in un eventuale secondo turno elettorale.</p>	<p>¹ Per tutte le elezioni di rinnovocantonal, regionali e per le elezioni suppletive per i membri dei tribunali regionali-comunali alle urne (elezioni alle urne) è possibile un'elezione tacita nel primo e in un eventuale secondo turno elettorale prevista una procedura di annuncio.</p> <p>² Sono eleggibili soltanto le persone il cui nome figura su proposte di candidatura valide.</p>	<p>La procedura di annuncio vale per tutte le elezioni di autorità a tutti i livelli statali, nella misura in cui vengano svolte alle urne secondo il sistema maggioritario (elezioni alle urne). Concretamente si tratta delle seguenti elezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elezioni del Governo - elezioni del Consiglio degli Stati - elezioni del Gran Consiglio - elezioni dei tribunali regionali - elezioni di autorità a livello comunale (esecutivo e parlamento) <p>Non ne sono interessate le elezioni di autorità comunali svolte nel quadro dell'assemblea comunale. Per i casi in cui in determinati comuni le autorità comunali vengano elette alle urne secondo il sistema proporzionale (in primo luogo parlamenti comunali), non vi è alcun bisogno di una regolamentazione a livello cantonale. Nel caso di elezioni di questo tipo, il sistema elettorale richiede sempre una procedura di annuncio, che di conseguenza è già disciplinata nel diritto comunale dei comuni interessati. I comuni dovranno tuttavia verificare se i termini di annuncio attuali soddisfano i requisiti posti dall'e-voting. In caso di necessità, essi dovranno essere adeguati di conseguenza.</p> <p>Per le elezioni dei tribunali regionali esiste già oggi una procedura di annuncio, al fine di consentire elezioni tacite.</p> <p>Personne non annunciate o non annunciate validamente non sono eleggibili. I suffragi dati a tali persone sono di conseguenza nulli (cfr. art. 35 cpv. 1 lett. a LDPC) e devono essere cancellati dall'ufficio elettorale. Nell'e-voting, un suffragio dato a persone non eleggibili è escluso sin da principio perché nel sistema elettronico possono essere selezionate soltanto persone eleggibili.</p>

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>Art. 19b Elezioni di rinnovo 1. Invito</p> <p>¹ La commissione amministrativa del tribunale regionale competente pubblica l'invito all'inoltro di proposte di candidatura nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo entro il quattordicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione.</p> <p>² Questo contiene segnatamente:</p> <p>a) il luogo e il termine per l'inoltro di proposte di candidatura;</p>	<p>¹ La commissione amministrativa del tribunale regionale competente pubblica l'invito all'inoltro di proposte di candidatura nei mezzi Entro il 97° giorno (quattordicesimo lunedì) precedente la data dell'elezione deve essere pubblicato l'invito all'inoltro di pubblicazione usuali del luogo entro il quattordicesimo lunedì precedente il giorno dell'elezione proposte di candidatura:</p> <p>a) in caso di elezioni cantonali da parte della Cancelleria dello Stato;</p> <p>b) in caso di elezioni del Gran Consiglio da parte dei comitati regionali;</p> <p>c) in caso di elezioni dei tribunali regionali da parte delle commissioni amministrative dei tribunali regionali;</p> <p>d) in caso di elezioni comunali da parte delle cancellerie comunali.</p> <p>² Questo contiene segnatamenteL'invito comprende:</p>	<p>Le cerchie interessate e il pubblico devono essere resi attenti tempestivamente all'elezione e alla possibilità di presentare proposte di candidatura.</p> <p>Nel caso delle elezioni del Governo e del Consiglio degli Stati, le proposte di candidatura devono essere annunciate alla Cancelleria dello Stato.</p> <p>I comitati regionali svolgono la procedura di annuncio per i circondari elettorali delle elezioni del Gran Consiglio della propria regione. In collaborazione con i rispettivi comuni, già oggi competono loro principalmente le questioni organizzative in relazione alla preparazione e allo svolgimento delle elezioni del Gran Consiglio (stampa delle schede di voto, riassunto dei risultati comunali, sorteggio, comunicazione e pubblicazione dei risultati; vedi art. 36, 37, 42, 43 e 44 LDPC).</p> <p>Le commissioni amministrative dei tribunali regionali sono già oggi responsabili per lo svolgimento della procedura di annuncio in relazione all'elezione tacita (vedi art. 19b segg. LDPC).</p> <p>I dettagli delle competenze interne vengono definiti dai comuni stessi.</p> <p>Adeguamento redazionale della frase introduttiva al capoverso 1 modificato. Elenco delle lettere a-c invariato.</p>

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>b) la data di un eventuale secondo turno elettorale;</p> <p>c) il luogo e il termine per l'inoltro di proposte di candidatura per un secondo turno elettorale.</p>	<p>³ In caso di elezioni cantonali e regionali l'invito viene pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale, in caso di elezioni comunali nelle forme usuali del luogo.</p>	<p>La pubblicazione uniforme sul Foglio ufficiale cantonale prescritta per elezioni cantonali e regionali garantisce la trasparenza auspicata a livello cantonale. In caso di elezioni comunali, il luogo e la forma della pubblicazione vengono fissati dai comuni.</p>
<p>Art. 19c</p> <p>2. Procedura di annuncio</p> <p>a) Proposte di candidatura</p> <p>¹ La proposta di candidatura può contenere al massimo un numero di nomi di persone eleggibili pari al numero di seggi da assegnare e non può contenere lo stesso nome più di una volta.</p> <p>² La proposta di candidatura deve indicare il cognome e il nome, la data di nascita e l'indirizzo della persona proposta.</p> <p>³ Ogni persona proposta deve confermare di accettare la candidatura apponendo la propria firma sulla proposta di candidatura. In assenza di una tale conferma, il nome viene cancellato.</p>	<p>¹ La proposta di candidatura può contenere al massimo un numero di nomi di persone eleggibili pari al numero di seggi da assegnare e non può contenere lo stesso nome più di una volta. Altre proposte di candidatura per le stesse persone sono nulle.</p>	<p>Il nome di persone indicate due volte sulla proposta di candidatura deve essere cancellato una volta. Anche i nomi di persone proposte in soprannumerario devono essere cancellati secondo le regole di cancellazione generalmente riconosciute, ossia da destra a sinistra e dal basso verso l'alto.</p> <p>Se su altre proposte di candidatura vengono indicate persone già proposte su altre liste, esse devono essere cancellate sulle proposte di candidatura inoltrate successivamente.</p> <p>Invariato secondo la procedura di annuncio valida per le elezioni dei tribunali regionali.</p> <p>Invariato secondo la procedura di annuncio valida per le elezioni dei tribunali regionali.</p>
<p>Art. 19d</p> <p>b) Sottoscrizione</p>		

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>¹ Ogni proposta di candidatura deve essere firmata di proprio pugno da cinque aventi diritto di voto domiciliati nel circondario elettorale.</p>	<p>¹ Ogni proposta di candidatura deve essere firmata di proprio pugno da cinque recare la firma autografa di aventi diritto di voto domiciliati con domicilio politico nel circondario elettorale.:</p> <p>a) in caso di elezioni cantonali di almeno 20 aventi diritto di voto;</p> <p>b) in caso di elezioni regionali di almeno 10 aventi diritto di voto;</p> <p>c) in caso di elezioni comunali di almeno 5 aventi diritto di voto.</p>	I quorum di firme richiesti si riferiscono alla proposta di candidatura nel suo insieme (modulo). Essi vengono volutamente fissati a un livello basso e sono inoltre graduati a seconda del livello statale al fine di non rendere eccessivamente difficile l'accesso alle elezioni. I quorum minimi e la firma autografa richiesta devono però evitare proposte di candidatura non serie.
<p>² Una persona avente diritto di voto non è autorizzata a firmare più di una proposta di candidatura. Una volta inoltrata la proposta di candidatura, la firma non può più essere ritirata.</p> <p>³ I firmatari devono designare una persona quale rappresentante della proposta di candidatura e una quale suo supplente. Se vi rinunciano, il primo firmatario è considerato il rappresentante, il secondo il suo supplente.</p>		Invariato secondo la procedura di annuncio valida per le elezioni dei tribunali regionali.
Art. 19e		Invariato secondo la procedura di annuncio valida per le elezioni dei tribunali regionali.
c) Inoltro		

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>¹ Le proposte di candidatura devono pervenire al tribunale regionale competente entro l'ottavo lunedì precedente il giorno dell'elezione.</p> <p>² Le proposte di candidatura inoltrate dopo questo termine non entrano in considerazione.</p>	<p>¹ Le proposte di candidatura devono pervenire al tribunale regionale competente entro l'ottavo lunedì entro il 62° giorno (nono lunedì) precedente il giorno della data dell'elezione:</p> <p>a) alla Cancelleria dello Stato, in caso di elezioni cantonali;</p> <p>b) al comitato regionale competente, in caso di elezioni del Gran Consiglio;</p> <p>c) alla commissione amministrativa competente, in caso di elezioni dei tribunali regionali;</p> <p>d) alla cancelleria comunale competente, in caso di elezioni comunali.</p>	<p>Il termine di nove settimane prima della data dell'elezione per l'inoltro delle proposte di candidatura consente di preparare la chiamata alle urne con e-voting (vedi panoramica relativa allo scadenzario dei preparativi per la chiamata alle urne contenuta nel rapporto esplicativo, p. 17).</p> <p>Le proposte di candidatura devono pervenire all'organo competente entro l'ora di chiusura degli uffici. Il timbro postale del giorno d'inoltro non è quindi sufficiente per l'osservanza del termine. L'onere della prova relativo alla presentazione tempestiva spetta a chi presenta le proposte di candidatura.</p> <p>Invariato secondo la procedura di annuncio valida per le elezioni dei tribunali regionali.</p>
<p>Art. 19f d) Correzione</p> <p>¹ La commissione amministrativa del tribunale regionale competente verifica progressivamente le proposte di candidatura pervenute riguardo ai requisiti formali, all'eleggibilità dei candidati e alla validità delle firme.</p>	<p>¹ La commissione amministrativa del tribunale regionale competente verifica progressivamente L'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura verifica le proposte di candidatura pervenute a mano che pervengono riguardo ai requisiti formali, all'eleggibilità dei candidati e alla validità delle firme.</p>	<p>Le autorità competenti per la ricezione delle proposte di candidatura conformemente all'art. 19e P-LDPC devono esaminare le proposte di candidatura pervenute riguardo al rispetto dei requisiti indicati.</p>

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>² In caso di vizi, al rappresentante della proposta di candidatura viene fissato immediatamente un breve termine per l'eliminazione degli stessi.</p> <p>³ Se un vizio non viene eliminato entro il termine fissato, la proposta di candidatura è nulla. Se il vizio concerne una sola persona proposta, viene cancellato soltanto il nome di questa persona.</p> <p>⁴ Una volta scaduto il termine di annuncio, non è più possibile eliminare vizi.</p>		<p>Invariato secondo la procedura di annuncio valida per le elezioni dei tribunali regionali.</p> <p>Invariato secondo la procedura di annuncio valida per le elezioni dei tribunali regionali.</p> <p>Invariato secondo la procedura di annuncio valida per le elezioni dei tribunali regionali.</p>
<p>Art. 19g e) Pubblicazione</p> <p>¹ La commissione amministrativa del tribunale regionale competente pubblica i nomi dei candidati nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo.</p>	<p>Art. 19g e) PubblicazioneRitiro</p> <p>¹ La commissione amministrativa del tribunale regionale competente pubblica i nomi dei candidati nei mezzi. Ritiri di proposte di candidatura devono pervenire all'autorità competente per la ricezione delle proposte di pubblicazione usuali del luogo candidatura entro il 58° giorno (nono venerdì) precedente la data dell'elezione.</p> <p>² La persona proposta deve acconsentire per iscritto al ritiro della candidatura.</p>	<p>Questa disposizione offre ai candidati e ai gruppi che li sostengono la possibilità di reagire e di ritirare la candidatura anche dopo la conclusione della procedura di annuncio. Il termine di ritiro è tenuto breve affinché rimanga ancora tempo sufficiente per i successivi lavori di preparazione dell'elezione.</p> <p>Un ritiro contro la volontà della persona proposta è escluso.</p>
<p>Art. 19h 3. Applicazione</p> <p>¹ Si procede a un'elezione tacita quando il numero delle persone validamente proposte corrisponde al numero di seggi da assegnare. In caso contrario si procede a un'elezione pubblica aperta.</p>	<p>Art. 19h 3. Applicazionef) Pubblicazione</p> <p>¹ Si procede a un'elezione tacita quando il numero delle persone validamente I nomi dei candidati sono pubblicati dall'autorità competente per la ricezione delle proposte corrisponde al numero di candidatura sul Foglio ufficiale cantonale in caso di seggi da assegnare. In caso contrario si procede a un'elezione pubblica aperta elezioni cantonali e regionali, nelle forme usuali del luogo in caso di elezioni comunali.</p>	<p>Immediatamente dopo la scadenza del termine di ritiro deve essere pubblicato l'elenco definitivo dei nomi dei candidati.</p> <p>La pubblicazione uniforme sul Foglio ufficiale cantonale prescritta per elezioni cantonali e regionali garantisce la trasparenza auspicata a livello cantonale. In caso di elezioni comunali, il luogo e la forma della pubblicazione vengono fissati dai comuni.</p>

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>² La commissione amministrativa del tribunale regionale competente decide senza indugio in merito all'applicazione dell'elezione tacita e pubblica la decisione nel Foglio ufficiale cantonale e nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo.</p>	<p>² <i>Abrogato</i></p>	<p>Anche in futuro, un'elezione tacita sarà prevista soltanto per le elezioni dei tribunali regionali. A titolo di novità, essa è disciplinata negli art. 19k-19m P-LDPC.</p>
<p>Art. 19i 4. Secondo turno elettorale</p> <p>¹ Le proposte di candidatura possono essere inoltrate al tribunale regionale entro tre giorni dopo il primo turno elettorale. Il secondo turno elettorale è aperto.</p> <p>² Per l'ulteriore procedura fanno stato gli articoli 19c-19h.</p>	<p>Art. 19i 4.3. Secondo turno elettorale</p> <p>¹ Le proposte di candidatura possono essere inoltrate-devono pervenire all'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura al tribunale regionale entro tre giorni più tardi il terzo giorno dopo il primo turno elettorale. Il secondo turno elettorale è aperto libero.</p> <p>² Per l'ulteriore procedura fanno stato per analogia gli articoli 19c-19h.</p>	<p>Adeguamento del testo della disposizione a seguito dell'estensione della sua validità a tutte le autorità competenti per la ricezione delle proposte di candidatura.</p> <p>Adeguamento redazionale.</p>
<p>Art. 19j Elezioni suppletive</p>		

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>¹ In caso di elezione suppletiva, la commissione amministrativa del tribunale regionale competente fissa, in osservanza dell'articolo 17 capoverso 1, il termine per l'inoltro delle proposte di candidatura.</p> <p>² Per l'ulteriore procedura fanno stato gli articoli 19b-19i.</p>	<p>¹ In caso di elezione suppletiva, la commissione amministrativa del tribunale regionale procedura si conforma agli articoli 19b-19i. L'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura fissa, in osservanza dell'articolo 17 capoverso 1, dell'articolo 17 capoverso 1, il termine per l'inoltro la pubblicazione dell'invito all'inoltro delle proposte di candidatura.</p> <p>² <i>Abrogato</i></p>	<p>Adeguamento del testo della disposizione a seguito dell'estensione della sua validità a tutte le autorità competenti per la ricezione delle proposte di candidatura e integrazione del capoverso 2 nel capoverso 1.</p> <p>In relazione a elezioni suppletive va osservato l'art. 17 cpv. 1 LDPC, secondo cui un'elezione suppletiva deve essere indetta entro due mesi dal momento in cui un posto è diventato vacante. In determinate circostanze, può accadere che il termine (ultimo) per l'invito all'inoltro di proposte di candidatura (quattordicesimo lunedì precedente la data dell'elezione; art. 19b cpv. 1 P-LDPC) valido per le elezioni per il rinnovo non possa essere rispettato. L'autorità competente per la ricezione delle proposte di candidatura dovrà allora fissare un termine adeguato al singolo caso. In sede di determinazione della data per l'elezione suppletiva vanno tuttavia in ogni caso rispettati i termini per l'inoltro di proposte di candidatura (nono lunedì precedente la data dell'elezione; art. 19e cpv. 1 P-LDPC) e per il ritiro di proposte di candidatura (nono venerdì precedente la data dell'elezione; art. 19g cpv. 1 P-LDPC). Ciò costituisce un presupposto per una preparazione e uno svolgimento regolari, in particolare per quanto riguarda l'e-voting.</p>
	<p>2.2.b Elezione tacita dei membri dei tribunali regionali</p>	
	<p>Art. 19k Campo d'applicazione</p> <p>¹ Per le elezioni di rinnovo e per le elezioni suppletive per i membri dei tribunali regionali è possibile un'elezione tacita nel primo e in un eventuale secondo turno elettorale.</p>	<p>L'elezione tacita deve rimanere possibile per le elezioni per il rinnovo e le elezioni suppletive dei membri dei tribunali regionali.</p>

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p>Art. 19l Procedura</p> <p>¹ In caso di elezioni per il rinnovo, la procedura si conforma agli articoli 19b-19i e in caso di elezioni suppletive all'articolo 19j.</p>	<p>Le disposizioni generali sulla procedura di annuncio per elezioni svolte alle urne secondo il sistema maggioritario si applicano anche alle elezioni dei tribunali regionali.</p>
	<p>Art. 19m Applicazione</p> <p>¹ Si procede a un'elezione tacita quando il numero delle persone validamente proposte corrisponde al numero di seggi da assegnare. In caso contrario si procede a un'elezione pubblica.</p> <p>² La commissione amministrativa del tribunale regionale competente decide senza indugio in merito all'applicazione dell'elezione tacita e pubblica la decisione nel Foglio ufficiale cantonale e nei mezzi di pubblicazione usuali del luogo.</p>	<p>Corrisponde, senza alcuna modifica, al precedente art. 19h LDPC.</p>
<p>Art. 25 Modalità</p> <p>1. In affari federali e cantonali</p> <p>¹ Consegnando la carta di legittimazione, gli aventi diritto di voto possono deporre il proprio voto personalmente nell'urna, per tempo presso un ufficio designato dal comune o votare per corrispondenza. Il voto per corrispondenza è ammesso a partire dalla ricezione del materiale di voto.</p> <p>² Gli aventi diritto di voto che per invalidità o altre ragioni sono durevolmente impossibilitati a svolgere personalmente le necessarie operazioni di voto, possono autorizzare una persona avente diritto di voto a loro scelta.</p>		

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>³ Il Governo può autorizzare totalmente o parzialmente il voto elettronico nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni necessarie per il rilevamento di tutti i voti, nonché per la garanzia del segreto di voto e l'esclusione di abusi.</p>	<p>³ Il Governo può autorizzare totalmente o parzialmente il voto elettronico nella misura in cui siano soddisfatte le condizioni necessarie per il rilevamento di tutti i voti, nonché per la garanzia del segreto di voto e l'esclusione di abusi. conforma agli articoli 30a segg.</p>	<p>Alle condizioni di cui all'art. 30a P-LDPC, il voto elettronico viene ancorato nella legge quale terza forma di voto ordinaria accanto al voto alle urne e al voto per corrispondenza per chiamate alle urne federali e cantonali. Le ulteriori regolamentazioni relative al voto elettronico si trovano nella sezione "2.4a Voto elettronico" negli art. 30a-30c P-LDPC.</p> <p>Lo stesso vale per chiamate alle urne regionali sulla base dell'art. 26 cpv. 1 LDPC, il quale, per quanto riguarda le forme di espressione del voto, rimanda alla regolamentazione contenuta nell'art. 25 LDPC.</p>
	<p>Art. 26a 3. In affari comunali</p>	

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p>¹ Qualora sia prevista la votazione alle urne, l'esercizio del diritto di voto si conforma all'articolo 25.</p>	Attraverso questo rimando all'art. 25 LDPC, il voto elettronico viene previsto quale possibile forma di espressione del voto anche per le chiamate alle urne comunali.
	2.4.a Voto elettronico	
	<p>Art. 30a Principio</p> <p>¹ Il voto può essere espresso in forma elettronica se sono soddisfatti i presupposti tecnici e organizzativi per uno svolgimento conforme alle prescrizioni di legge.</p>	Con questa disposizione viene creata la base giuridica cantonale richiesta per il voto elettronico. I presupposti per l'introduzione dell'e-voting vengono fissati nei tratti fondamentali. Con presupposti tecnici si intendono in particolare i requisiti posti alla sicurezza e alla garanzia della segretezza del voto. Oltre ai presupposti tecnici devono però essere soddisfatti anche i presupposti organizzativi per uno svolgimento regolare. Concretamente, i presupposti risultano principalmente dal diritto federale: art. 8a LDP (RS 161.1); art. 27a – 27q ODP (RS 161.11); ordinanza della Cancelleria federale concernente il voto elettronico (OVE, [RS 161.116]).

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p>² Il Governo può limitare l'esercizio del voto elettronico a luoghi, date e oggetti determinati.</p>	<p>Nel cpv. 2 il Governo viene autorizzato a limitare l'esercizio del voto elettronico. Ciò sarà necessario in primo luogo in occasione dell'introduzione dell'e-voting nel Cantone dei Grigioni. Anche se si auspica una rapida estensione a tutti i comuni e a tutti gli aventi diritto di voto, soprattutto per motivi organizzativi sarà tuttavia necessaria un'introduzione graduale.</p>
	<p>Art. 30b Regioni e comuni</p> <p>¹ In caso di chiamate alle urne regionali e comunali che si tengono contemporaneamente a chiamate alle urne federali o cantonali, le regioni rispettivamente i comuni devono rendere possibile il voto elettronico ai propri aventi diritto di voto.</p>	<p>L'obbligo per le regioni e i comuni di rendere possibile il voto elettronico in caso di chiamate alle urne regionali e comunali che si tengono contemporaneamente a chiamate alle urne federali o cantonali è opportuno già a seguito delle disposizioni del diritto federale. Infatti, l'art. 27e ODP stabilisce che "il voto elettronico nell'ambito di scrutini federali è ammesso soltanto in quanto nel territorio stabilito sia reso possibile per tutti gli oggetti e le elezioni previsti dallo scrutinio in questione". Anche dal punto di vista materiale è opportuno che in occasione della stessa chiamata alle urne l'e-voting sia possibile per oggetti o votazioni a tutti i livelli statali.</p>

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p>² Per chiamate alle urne regionali o comunali, il voto elettronico è di norma possibile nelle date di votazione in bianco della Confederazione e al massimo in una o due date supplementari.</p>	<p>La preparazione e lo svolgimento di una chiamata alle urne con il sistema di e-voting richiedono diverse settimane di tempo. Di conseguenza non è possibile utilizzare il sistema per un numero illimitato di chiamate alle urne. È perciò necessario concentrare le chiamate alle urne regionali o comunali in linea di principio nelle date di votazione in bianco della Confederazione, come si fa di norma anche per le chiamate alle urne cantonali. Oltre a queste date, l'e-voting sarà possibile al massimo in una o in due altre date. Se un comune intende svolgere una chiamata alle urne al di fuori di queste date, ciò dovrà avvenire senza e-voting.</p>

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p>Art. 30c Annuncio e revoca, effetti</p> <p>¹ Gli aventi diritto di voto che in occasione di votazioni o elezioni intendono esprimere il proprio voto in forma elettronica devono annunciarsi per il voto elettronico.</p>	<p>La procedura di annuncio e di revoca deve essere semplice e provocare il minor onere amministrativo possibile. Per la fase transitoria (e-voting con poca carta) è previsto che il Cantone metta a disposizione un portale plurilingue centralizzato. L'annuncio e la revoca potranno avvenire su quel portale tramite l'inserimento di cognome, nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero AVS e comune di domicilio. La mutazione sarà comunicata automaticamente al comune. A tale scopo, il Cantone prevede la creazione di un'interfaccia che consenta un'elaborazione automatica nel software del registro degli abitanti del comune. Per i comuni che non hanno questa possibilità, l'inoltro avviene per e-mail con elaborazione manuale.</p> <p>Il comune identifica la persona, verifica la sua legittimazione al voto, segnala nel catalogo elettorale che questa persona ha optato per il voto in forma elettronica e invia per posta a questa persona una conferma scritta. In tale conferma viene spiegato che a partire dalla prossima chiamata alle urne riceverà la carta di legittimazione per l'e-voting oppure, in caso di revoca, che riceverà di nuovo la documentazione convenzionale per il voto per corrispondenza o alle urne. I comuni che dispongono di un portale per i cittadini hanno la possibilità di integrare la procedura di annuncio/revoca in quest'ultimo e quindi di automatizzarla ulteriormente.</p> <p>Con l'e-voting senza carta auspicato quale obiettivo finale, la procedura di annuncio/revoca subirà un adeguamento.</p>

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p>² È possibile annunciarsi e comunicare la revoca prima di ogni chiamata alle urne.</p> <p>³ Il materiale elettorale e di voto viene messo a disposizione degli aventi diritto di voto annunciati in forma elettronica. Durante una fase transitoria essi ricevono una carta di legittimazione speciale.</p>	<p>Le mutazioni potranno essere considerate fino a otto settimane prima della data di una votazione o di un'elezione. Annunci pervenuti in ritardo avranno validità per la chiamata alle urne successiva alla prossima. Non ci si attende che gli aventi diritto di voto cambieranno spesso la forma di espressione del voto scelta.</p> <p>L'obiettivo finale rimane l'e-voting interamente elettronico, ossia senza carta. Finché non saranno dati i relativi presupposti, gli aventi diritto di voto annunciati riceveranno per posta una carta di legittimazione speciale per ogni chiamata alle urne. L'invio avviene in modo centralizzato direttamente da parte della tipografia che produce e stampa le carte di legittimazione per l'e-voting in base ai dati del catalogo elettorale forniti dai comuni. Ai comuni rimane l'invio del materiale elettorale e di voto incluse le carte di legittimazione allestite da essi stessi ai rimanenti aventi diritto di voto (vale a dire a chi non vota in forma elettronica).</p> <p>Si deve ritenere che nel corso degli anni la quota di chi vota in forma elettronica continuerà costantemente a crescere, di modo che l'onere amministrativo dei comuni associato all'esercizio del voto secondo il metodo tradizionale continuerà a ridursi.</p>

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p>⁴ Gli aventi diritto di voto annunciati possono esprimere il proprio voto tramite le altre forme di espressione del voto (per corrispondenza o alle urne) solo in casi eccezionali.</p> <p>⁵ Il Governo disciplina gli ulteriori dettagli in un'ordinanza.</p>	<p>In casi di emergenza (ad es. perdita della carta di legittimazione o guasto dell'apparecchio terminale dell'avente diritto di voto poco prima della chiusura dell'urna elettronica), anche le persone annunciate per il voto elettronico devono avere la possibilità di esprimere il proprio voto ancora in forma tradizionale. A tale scopo, queste persone devono contattare il proprio comune e spiegare in maniera credibile il motivo d'impedimento. In seguito, il comune procederà, con l'aiuto del Cantone, a una verifica del diritto di voto. Se da tale verifica risulterà che non è ancora stato espresso nessun voto in forma elettronica, potrà essere consegnata la documentazione per il voto in forma convenzionale. In tal modo è possibile evitare un doppio voto, che non è ammesso.</p> <p>Il Governo deve disciplinare gli altri dettagli relativi alla procedura di annuncio e di revoca, cosa che farà tenendo conto della soluzione tecnica e organizzativa concreteamente scelta.</p>
	<p>Art. 30d Voto nullo</p>	

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p>¹ Il voto elettronico è nullo se esso:</p> <p>a) non avviene nella forma e con la codifica previste;</p> <p>b) non perviene entro la chiusura dell'urna elettronica;</p> <p>c) non può essere decodificato e letto;</p> <p>d) è avvenuto abusivamente.</p>	<p>Il diritto federale esige che i Cantoni che utilizzano l'e-voting disciplinino le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto (cfr. art. 12 cpv. 3 LDP). L'art. 30d PLDPC offre gli strumenti giuridici per dichiarare nulli per le ragioni esposte dei voti espressi in forma elettronica. I motivi di invalidità del voto si orientano alle regolamentazioni di altri Cantoni.</p> <p>Con l'e-voting non si verificheranno più i motivi di invalidità del voto vigenti (cfr. art 34 e 35). Un voto nullo per queste ragioni sarà possibile soltanto in caso di espressione del voto nelle forme tradizionali. Con l'introduzione dell'e-voting, gli uffici di voto ed elettorali comunali saranno di conseguenza sgravati nei compiti di epurazione e verifica dei voti. L'entità dello sgravio dipende dalla diffusione dell'e-voting.</p>
	Art. 30e Verifica	

Diritto vigente	Working Version	Bemerkungen / Explicaziuns / Spiegazioni
	<p>¹ Il Governo provvede affinché la determinazione dei risultati di qualsiasi chiamata alle urne venga verificata da organi indipendenti.</p>	<p>Per l'impiego di sistemi di e-voting ammessi per il 100 per cento dell'elettorato (verificabilità universale, completa) il diritto federale esige che le conferme del corretto accertamento del risultato fornite da componenti di controllo tecniche vengano verificate da servizi indipendenti (art. 5 OVE). L'organizzazione concreta di tale verifica potrà essere stabilita soltanto quando sarà stato scelto il sistema di e-voting. È perciò opportuno inserire nella legge una disposizione che obblighi il Governo in maniera soltanto generale a provvedere alla verifica necessaria, attribuendogli la regolamentazione più dettagliata dell'organizzazione di tale verifica.</p>
	II.	
	<i>Nessuna modifica in altri atti normativi.</i>	
	III.	
	<i>Nessuna abrogazione di altri atti normativi.</i>	
	<p>IV.</p> <p>La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.</p> <p>Essa sarà posta in vigore dal Governo dopo l'approvazione da parte della Confederazione.</p>	<p>Conformemente all'art. 91 cpv. 2 LDP, le disposizioni cantonali esecutive richiedono, per essere valide, l'approvazione della Confederazione. Elementi essenziali della presente revisione concernono anche le chiamate alle urne federali (procedura di annuncio per l'e-voting, voto elettronico) e sono perciò soggetti all'obbligo di approvazione.</p> <p>Per quanto riguarda l'entrata in vigore vedi le spiegazioni al n. 4.2.4., p. 21 del rapporto esplicativo.</p>